COMUNE DI SANGIORGIO DI NOGARO

REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM

Art 1

L'iniziativa referendaria

- 1. Il comune promuove attraverso il Referendum consultivo la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, al suo sviluppo sociale, economico, culturale e alla tutela degli interessi collettivi dell'ambiente e del territorio.
- 2. L'iniziativa referendaria spetta ai soggetti indicati dall'art. 65 dello Statuto.

Art 2

Iniziativa dei consiglieri comunali

- 1. La richiesta di referendum, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, deve essere depositata al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta al primo firmatario.
- 2. La proposta per indire la consultazione referendaria, è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, unitamente al quesito da sottoporre all'approvazione.
- 3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.
- 4. la proposta è corredata dall'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 49 Dlgs. 267/2000
- 5. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art 3 Iniziativa degli elettori

- 1. La richiesta di referendum, sottoscritta da almeno 100 presentatori, deve essere depositata al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta al primo firmatario, che diviene il referente e responsabile per ogni successivo adempimento e comunicazione in merito al referundum.
- 2. La richiesta viene sottoposta all'esame della Commissione tecnica per i referendum, di cui al successivo art. 3bis e al Consiglio Comunale ai fini della rilevanza generale e della legittimità del quesito proposto.
- 3.La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
- 4. Le firme, autenticate nelle forme di legge, vengono raccolte presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico e depositate presso la Segreteria Comunale, ovvero anche in altri luoghi pubblici a richiesta dei promotori. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni i soggetti di cui all'art.14 L. 53/90 sost. Dalla L. L.130/98 art.1 e integrato dall'art. 4 .1.120/99.
- 5. Qualora nei termini del precedente comma 3), non venga raggiunto il numero delle firme prescritte, la Giunta Comunale delibera l'archiviazione dell'istanza referendaria, la quale non potrà essere ripresentata prima che siano trascorsi quattro anni dalla deliberazione stessa.

Art.3bis

norme procedurali per l'iniziativa degli elettori.

- 2. La richiesta referendaria è sottoposta al Sindaco, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione .
- 3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione tecnica per i referendum composta dal:
- a) Segretario comunale (presidente)
- c) funzionario comunale responsabile dell'ufficio elettorale;
- d) funzionario comunale responsabile dell'ufficio di ragioneria;
- e) un cittadino designato dai presentatori, in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo e in possesso di laurea in giurisprudenza scienze giuridiche scienze politiche o economia o quelle attualmente equipollenti nel nuovo ordinamento e che non sia consigliere comunale, assessore, promotore del referendum o con rapporti di parentela e affinità fino al 3° grado con gli stessi.
- 4. La Commissione si pronuncia a maggioranza assoluta sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo

chiaro ed univoco, invita il primo presentatore, entro dieci giorni dalla richiesta, agli adempimenti necessari.

- 5. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al primo firmatario, che può assistere alle adunanze, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.
- 6. Le decisioni della Commissione sono notificate al primo firmatario, entro 30 giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 7. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che i firmatari non ritengano di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, gli stessi possono entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 8. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati con provvedimento definitivo . La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorno da quello di adozione.
- 9. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, i promotori procedono alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 500 elettori degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 10. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Giorgio di Nogaro Richiesta di referendum consultivo " e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario . I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 11. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore . Le firme, autenticate nelle forme di legge vengono raccolte presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico ovvero anche in altri luoghi pubblici a richiesta dei promotori. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni i soggetti di cui all'art.14 L. 53/90 sost. Dalla L. L.130/98 art.1 e integrato dall'art. 4 .1.120/99.
- 12. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
- 13. Il Segretario comunale nei 5 giorni successivi dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito e accertata la regolarità della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
- 14. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma ovvero dai termini di cui al precedente comma 8 indice il referendum nella sessione annuale prevista dall'art.6 del presente regolamento.

Art 4 Materie escluse dal Referendum consultivo

- 1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale
- 2. Il Referendum consultivo è escluso nei casi previsti dall'art. 65 dello Statuto Comunale e precisamente in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Il Referendum consultivo è inoltre escluso negli atti di elezione, nomina, decadenza e revoca di competenza del Sindaco o della Giunta Comunale,nei regolamenti comunali, nel bilancio e contabilità.
- 3. Quando nel quesito referendario sia previsto o proposto l'impiego di risorse finanziarie da parte del Comune, devono essere precisati i mezzi finanziari .

Art 5 Numero referendum previsti

- 1. Nel corso dell'anno solare non potrà tenersi più di una consultazione referendaria, in ogni caso, ogni consultazione non potrà riguardare più di tre quesiti.
- 2. I quesiti devono contenere l'indicazione precisa dell'oggetto cui si riferiscono e devono essere formulati in modo tale da consentire una risposta chiara ed univoca.

Art 6

Indizione del referendum

- 1. La Giunta comunale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art.3, comma 3 o dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art. 2 comma 5 indica la data di svolgimento della consultazione referendaria, da tenersi annualmente in un'unica giornata di sabato o domenica, non in coincidenza di altre consultazioni elettorali
- 2. Nel caso in cui, dopo aver fissato la data della consultazione, si verifichi la concomitanza con altre operazioni di voto, la Giunta Comunale con proprio provvedimento, fisserà una diversa data
- 3. Il Sindaco con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 45 giorni prima della data di svolgimento delle operazioni elettorali, provvede all'indizione del referendum e dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il luogo della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi .
- 5. Il manifesto è pubblicato all'Albo Comunale, sul sito web e negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, L'affissione viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, fino all'espletamento del referendum
- 6. La Giunta Comunale, prima dell'indizione del Referendum può proporre al Consiglio Comunale di far proprie le istanze contenute nel quesito referendario e adottare le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione. Nel caso in cui tale proposta venga accettata dal Consiglio Comunale l'iter del referendum viene bloccato essendo venuti meno i motivi della consultazione.
- 7. Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali, come risultanti dall'ultima revisione elettorale operata, che abbiano compiuto alla data di svolgimento del referendum il 18° anno di età

Art 7

Giorno e luogo di svolgimento dei Referendum

- 1. Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata dalle ora 08.00 alle ore 20,00.
- 2. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli Uffici Comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza e responsabilità degli stessi.

Art 8

Svolgimento delle operazioni di Referendum

- 1. L'ufficio di Sezione è composto da un Presidente e due scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, fungerà da segretario, il numero di sezioni corrisponderà di norma a quello delle sezioni elettorali del Comune, ovvero per motivi di economicità, sentiti gli uffici interessati, potrà essere definita dal Segretario Comunale, una diversa modalità di suddivisione degli elettori.
- 2. Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dal Sindaco entro il quindicesimo giorno antecedente le votazioni, tra i dipendenti comunali di categoria C o superiore. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco prioritariamente secondo le procedure previste dalla legge 21.3.1990, n. 53 e L. 270/2005 e ss-mm e in via residuale tra il personale dipendente
- 3. la Giunta Comunale determina il compenso per i componenti dell'ufficio di sezione.

Art 9

Organizzazione delle operazioni elettorali

- 1 La sala o le sale della votazione sono allestite ed arredate a cura del Comune.
- 2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione..
- 3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi assiste la commissione consiliare di cui al successivo art. 12. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal primo sottoscrittore. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono consegnati direttamente al presidente della

sezione

- 4. La votazione avviene a mezzo apposita scheda conforme al modello allegato sub. a) al presente regolamento, da consegnarsi all'elettore, previamente vidimata d'ufficio. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5. Il Presidente o uno scrutatore, prima di consegnare la scheda di votazione procede all'identificazione dell'elettore ed alla verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali generali.
- 6. Uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando la copia della lista elettorale generale in corrispondenza del nominativo del votante.
- 7. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo le chiuse votazioni e il conteggio delle schede rimaste inutilizzate. Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.
- 8. Sui voti contestati decide in via definitiva l'Ufficio di Sezione a maggioranza.
- 9. Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.

Art 10

Validità del Referendum

- 1. La proposta si intende approvata se ottiene almeno il 50% + 1 dei voti in presenza di una partecipazione al voto del 50% + 1 degli aventi diritto.
- 2. Qualora, a seguito del conteggio delle schede, risulti che la partecipazione al voto sia stata inferiore al 50% + 1 degli iscritti alle liste elettorali, con esclusione nel computo degli elettori A.I.R.E., non si dà corso allo scrutinio e le schede vengono raccolte e sigillate in apposito plico sigillato, che verrà poi conservato agli atti nella Segreteria comunale.

Art 11

Pubblicazione dei risultati

- 1. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle consultazioni, provvede a pubblicare apposito manifesto contenente il risultato provvisorio delle consultazioni referendarie.
- 2. Qualora il quesito referendario abbia ottenuto almeno il 50%+1 dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale adotta, nel termine di 60 giorni dalla data della consultazione, i relativi atti fondamentali e di indirizzo.
- 3. Qualora l'accoglimento del quesito referendario comportasse la necessità di procedere a variazioni di bilancio, con oneri non previsti, il Consiglio Comunale potrà deliberare il differimento dell'adozione dell'atto nell'esercizio finanziario dell'anno successivo.
- 4. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art 12

Commissione consiliare referendaria

- 1. Il Sindaco nomina quattro membri della Commissione per il Referendum, scegliendo fra i consiglieri comunali ad assegnandone due rispettivamente alla maggioranza ed alla minoranza. Funge da Presidente il Consigliere Comunale più anziano d'età .
- 2. Detta Commissione ha il compito di sovrintendere il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e di esprimersi su eventuali proteste e reclami, pervenuti entro 10 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, e relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
- 3. I risultati definitivi dovranno essere pubblicati, a cura del Sindaco, entro 20 giorni dallo svolgimento della votazione.
- 4. La Commissione può nominare osservatori per controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, in analogia ed in quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in materia di referendum abrogativi.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 65 DELLO STATUTO COMUNALE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II PARTE III	PARTE IV
	REFERENDUM COMUNALE Volete	
SI		NO

N.B. – La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso in tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.